

AVVISO PUBBLICO

FONDO NAZIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DI CUI AL D.L. 102/2013, CONVERTITO DALLA L.124/2013 – CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI FONDI ai sensi della deliberazione della Giunta n.28/2016

PREMESSO CHE

Il Decreto Legge 31 agosto 2013 n.102 “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti economici”, convertito con modificazioni della legge 28 ottobre 2013 n. 124, ed in particolare l'art. 6, comma 5, istituisce presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli per il 2014 e 2015 e prevede che le risorse di cui al Fondo in oggetto siano assegnate prioritariamente alle Regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo e che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto anche attraverso organismi comunali;

Il Decreto 14 maggio 2014 del Ministero delle Infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, individua i criteri per la definizione di morosità incolpevole, per l'accesso ai contributi, l'importo massimo e le priorità per la concessione del contributo e stabilisce che siano le Regioni ad individuare i Comuni ad alta densità abitativa di cui alla delibera CIPE n.87 del 13/11/2013;

Le deliberazioni G.R.T. n. 1044 del 25/11/2014 e n. 1215 del 22/12/2014 “Fondo nazionale destinato agli inquilini incolpevoli – di cui al D.L. 102/2013 convertito dalla L.124/2013 – Criteri e ripartizione risorse” stabiliscono che i Comuni, nell'utilizzo delle risorse di cui al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli si debbano attenere a quanto previsto dall'art. 2, comma 1 ter del decreto legge n.47 del 2014, convertito dalla legge 23/5/2014 n.80 nonché da quanto previsto dal decreto interministeriale del 14/5/2014 che in particolare stabilisce i criteri per la definizione di morosità incolpevole, per l'accesso ai contributi, l'importo massimo e le priorità nella concessione di contributi;

ART. 1 – DEFINIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

ART. 2 - DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

I nuclei familiari destinatari degli interventi di cui al presente Avviso, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
- b) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- c) documentato possesso da parte di almeno uno dei componenti del nucleo della perdita o sensibile diminuzione del reddito dovuto al peggioramento della situazione economica generale per una delle cause di cui art.1;
- d) essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) ed essere residente nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- e) avere cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possedere un regolare titolo di soggiorno ed essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)¹;
- f) non essere, né il richiedente né nessun componente del nucleo familiare, titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare ai sensi della Tabella A allegata alla L.R.T 20/12/1996 n. 96 e s.m.i.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Il contributo di cui alla presente misura non potrà essere erogato per più una volta allo stesso soggetto.

I contributi previsti non potranno essere utilizzati per evitare gli sfratti disposti per i soggetti assegnatari di alloggi ERP in stato di morosità; possono essere invece finalizzati ad evitare la conclusione della procedura di sfratto in caso di locazione di edilizia privata di alloggi pubblici realizzati nell'ambito di programmi di edilizia agevolata in locazione.

ART. 3 – TIPOLOGIA ED ENTITA' DELL'INTERVENTO

Il contributo massimo concedibile non può superare l'importo di € 8.000,00.

I contributi di cui al presente avviso saranno concessi per le sottoindicate casistiche rispettando il seguente ordine di priorità :

- a) inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
- b) inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile;

¹ Modificato dalla L. 189/2002 – comma 6 art. 27: "6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione".

- c) inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

I beneficiari delle misure previste dal presente Avviso, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 dovranno sottoscrivere un accordo con il proprietario contenente l'accettazione alla stipula di un nuovo contratto, l'espressa rinuncia agli atti della procedura di convalida di sfratto o di esecuzione promossa in danno dell'inquilino o la disponibilità a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Il contributo erogato sarà liquidato unicamente e direttamente al proprietario mediante versamento su un conto corrente bancario o postale che sarà indicato dallo stesso.

Il Comune in nessun caso si potrà rendere garante del nuovo contratto o della prosecuzione dello stesso.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento del fondo a prescindere dalle eventuali domande ancora giacenti.

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente avviso sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.

La domanda, compilata sull'apposito modulo, dovrà essere corredata, obbligatoriamente, dai documenti di seguito indicati:

1. carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea;
2. contratto di locazione registrato per l'alloggio ad uso abitazione principale del nucleo richiedente;
3. atto di intimazione di sfratto con citazione per la convalida o atti successivi alla procedura;
4. dichiarazione di disponibilità del proprietario alla revoca delle procedure di sfratto e/o alla stipula di un nuovo contratto;
5. documenti attestanti la morosità incolpevole di cui al comma 4, art. 1 del presente Avviso;

Al fine di consentire una corretta valutazione della domanda di ammissione dei richiedenti, potranno essere richieste ulteriori informazioni riguardanti: l'entità della morosità accumulata, la durata della medesima, i motivi della cessazione o riduzione dell'attività lavorativa o altre cause che hanno provocato il periodo di difficoltà economica.

Il Servizio competente inoltre, potrà contattare direttamente il proprietario dell'alloggio in cui risiede o dovrà risiedere il nucleo richiedente il beneficio al fine di avere precisazioni e chiarimenti in merito alla procedura e alla disponibilità di revoca degli atti inerenti lo sfratto per morosità o alla disponibilità a stipulare un nuovo contratto di locazione per l'alloggio.

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Casa previo appuntamento 055/8794277.

La domanda per accedere all'intervento di cui al presente Avviso deve essere presentata compilando il modello appositamente predisposto disponibile presso il Comune di Signa Ufficio Urp – (orario di apertura dal lunedì al venerdì 8.30/12.30, martedì 15.00/18.30) o scaricabile dal sito internet del Comune di Signa (www.comune.signa.fi.it). La domanda, compilata e sottoscritta dal richiedente, dovrà essere presentata all'Urp (Ufficio Relazione al Pubblico) nei giorni di apertura al

pubblico oppure spedita tramite raccomandata a/r. Nel caso di trasmissione tramite servizio postale o terza persona, alla domanda dovrà essere allegata copia non autenticata del documento di identità valido del richiedente.

ART. 6 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il presente ha validità dalla data della sua pubblicazione e non ha scadenza. Il Comune di Signa non si assume responsabilità per la dispersione di domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente né eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

ART. 7 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E PROVVEDIMENTO FINALE

La Commissione tecnica nominata con atto del Responsabile del Settore 2 e formata da due Esperti Amministrativi in qualità di Presidente e Segretario e da un Assistente Sociale individuato previa indicazione della Società della Salute Zona Nord Ovest procederà alla valutazione delle domande, previa istruttoria svolta dal Ufficio Casa. La Commissione, accerta la sussistenza dei requisiti e delle altre condizioni previste dal presente avviso da parte dei richiedenti il contributo e determina l'importo dello stesso.

Le domande verranno esaminate tenendo conto sia dell'ordine di priorità che dei criteri preferenziali. L'ammissione o il diniego al beneficio sarà comunicato dall'Ufficio Casa per iscritto (raccomandata con ricevuta di ritorno) al richiedente entro 30 giorni dal ricevimento della domanda completa della necessaria documentazione.

Il contributo di cui al presente avviso sarà erogato nei limiti delle risorse assegnate al Comune di Signa per l'anno 2014 e 2015.

ART. 8 – OPPOSIZIONI

Avverso la comunicazione di ammissione o diniego al beneficio il richiedente può presentare entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della stessa, opposizione alla Commissione Tecnica di Valutazione indirizzando raccomandata A.R. al Comune di Signa , Servizi alla Persona.

Saranno inammissibili le opposizione trasmesse dopo tale termine (fa fede la data del timbro postale). La Commissione risponderà alle opposizioni entro 10 giorni dal ricevimento.

ART. 9 - AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.e i. il Comune procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte in occasione dell'Avviso.

Vengono effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze nonché controlli in collaborazione con la Guardia di Finanza.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite gravate di interessi legali. I nominativi dei beneficiari del contributo previsto nel presente Avviso saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

ART. 10 – INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Dlgs 196/2003 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Avviso pubblico e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

ART. 11 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1044 del 25 novembre 2014 e n. 1215 del 22 dicembre 2014, al Decreto legge 31 agosto 2013 n.102 convertito con modificazioni nella legge 28 ottobre 2013 n. 124 e al Decreto 14 maggio 2014 del Ministero delle Infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed alla deliberazione GC. 28/2016.